

**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L. 28 febbraio 1985, n.47;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO l'articolo 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm. e ii.

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18.04.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione siciliana n. 265 del 14.06.2020, con la quale la Giunta regionale dispone di confermare all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. per anni uno;

VISTO il D.P.R.S. n. 2806 del 19.06.2020 con il quale è confermato all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. per anni uno;

VISTO il D.D.G. n.1971 del 24.06.2020 con cui si conferma il disposto del D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e acquisizioni è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTA la Deliberazione n. 172 del 14.05.2020 con cui la Giunta Regionale siciliana ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020/2022;

VISTA la L.R. n. 1 del 20.01.2021 pubblicata su S. O. n. 1 alla G.U.R.S. n. 3 del 22.01.2021;

CONSIDERATO che l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 al punto 8.13, comma b, prescrive che, *...”per quanto riguarda le entrate... considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo”*.

VISTO il D.M. del 23/6/1956, convalidato con il D.P.R.S. N° 128 del 9/1/1965, pubblicato nella G.U.R.S. N° 9 del 27/2/1965, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di Aci Castello (CT) in data 21/7/1956 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente “fascia costiera Ognina – Capo Mulini – intero territorio comunale inclusi Acitrezza e le Isole dei Ciclopi” ricadente nel territorio comunale di XXXX

CONSIDERATO che la Ditta XXXX ha realizzato, nel comune di XXXX

ampliamento unità abitativa al piano quarto (tip. 1)-

realizzazione di n. 2 verande sul ballatoio al piano quarto (tip. 7)-

da considerarsi abusivi ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. , perché realizzati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

VISTA la nota n. 5391/03 del 15.03.2021, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, trasmette la scheda tecnico amministrativa contabile;

VISTA la nota n. 2818/3 del 15.02.2020, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, ai sensi della circolare n. 2 del 18.8.2016 e integrazione prot. n. 44797 del 22.9.2016, ha rilasciato preavviso di accoglimento dell'istanza presentata dalla Ditta XXXX ai sensi e per gli effetti dell'art.167, comma 5 e 181 comma 1-quater del D.Lgs. 42/2004, ritenendo ammissibile la compatibilità paesaggistica delle opere abusive sopra descritte e ne subordina il mantenimento al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 5391/03 del 15.03.2021 e l'allegata scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con la quale la Soprintendenza di Catania ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro **2.665,78** il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia n. 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detti valori in misura percentuale del 6% del valore d'estimo dell'unità immobiliare (€ 2.149,32) e alla tipologia n. 7 della citata tabella che stabilisce detti valori in misura fissa (€ 258,23 x 2 = € 516,46), trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico e in Euro ZERO il danno causato al paesaggio;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite non arrecano pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art. 1) La Ditta **XXXX** è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la somma complessiva di Euro **2.665,78** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2 E 3.02.02.01.999 quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, eseguite in area di notevole interesse paesaggistico, assimilate alla tipologia n. 1 (€ 2.149,32) e n. 7 (€ 258,23 x 2 = € 516,46) della tabella allegata al citato decreto 6137/99.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, **entro il termine perentorio di tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Catania;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 12202958, intestato a “ Unicredit S.p.A. Catania -Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT42P0760116900000012202958 – indicando quale beneficiario – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana -- Unicredit S.p.A. di Catania – Cassiere Catania;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall’art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni – S3.2:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) Col presente decreto è accertata la somma di € **2.665,78** sul cap 1987, capo 14 Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, dell'esercizio finanziario 2021.

Art.3) Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: w.w. w.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art.4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 c. 6 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo 24-03-2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Caterina Perino)